


LA LEGGE

MONITORE GIUDIZIARIO ED AMMINISTRATIVO

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E DELLE PENSIONI



ANNO XV — 1875

ROMA,
UFFICIO DI DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
Via del Corso, N. 219.

PARTE SECONDA
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

CONSIGLIO DI STATO

Decreto del 23 marzo 1875.

Presidenza SPINOLA P. — Estensore FRIGGERI.

Conflitto in causa Cristini contro Sindaco del Comune di Marone.

Procedimento — Giudizio principale — Autorità amministrativa — Prefetto — Memoriale — Conflitto — Danni — Sindaco — Giunta comunale — Responsabilità — (Leg. 20 novembre 1859, art. 2 — Leg. com. prov., art. 97 e segg., 110).

Essendo per legge distinto il procedimento del conflitto dal giudizio principale, ed eccitandolo il Prefetto come rappresentante dell'autorità amministrativa, indipendentemente dal concorso e dall'interesse degli individui o delle amministrazioni che sono in causa, il tribunale non può sospendere la definizione della questione di giurisdizione elevata dal Prefetto, sol perchè la stessa questione formi il giudizio di merito.

Per decidere se un'azione promossa contro il Sindaco per risarcimento dei danni prodotti da un atto di lui possa o no portarsi dinanzi all'autorità giudiziaria, è necessario conoscere se l'atto sia stato fatto dal Sindaco nella sola qualità di ufficiale del Governo o in quella di capo dell'Amministrazione comunale (1).

Tale questione non può essere decisa che dall'esame del decreto cui il danno si attribuisce (2).

Il Consiglio, ecc.

Ha considerato :

Che essendo per legge distinto il procedimento del conflitto dal giudizio principale, ed eccitandolo il Prefetto come rappresentante dell'autorità amministrativa indipendentemente dal concorso e dall'interesse degli individui, o delle amministrazioni che sono in causa, il tribunale non doveva né poteva sospendere la definizione della questione di competenza elevata dal Prefetto col suo memoriale, sol perchè la stessa questione formasse il soggetto del giudizio di merito;

Che assodata per tal modo la regolarità dell'elevato conflitto, a risolvere se nella specie sia competente l'autorità giudiziaria o l'amministrativa, è necessario di conoscere anzitutto se agli atti dai quali i Cristini ripetono la lesione del loro diritto, e la causa dei danni fosse dalla legge abilitato il Fenaroli quale capo dell'Amministrazione comunale o quale ufficiale del Governo come egli sostiene sull'appoggio di un decreto della Giunta comunale di Marone 13 giugno 1873, n. 404, e dell'avviso intimato ai Cri-

(1-2) L'applicazione dell'art. 110 della legge comunale, in relazione all'art. 8 della legge stessa, dà luogo a molte controversie, che sono state svolte accuratamente dal BONASI, *Della responsabilità degli ufficiali pubblici*, nn. 187 e segg. — DRAGO, *Questioni di diritto comunale*, pag. 226-335. Quest'ultima opera è una trattazione completa della materia.

stini nel giorno 15 agosto 1873; o piuttosto esorbitasse egli nelle sue attribuzioni e facoltà demandategli dalla legge come i Cristini pretendono;

Che negli atti trasmessi manca appunto l'enunciato decreto del 13 giugno 1873.

Per questi motivi, manda anzitutto che nel termine di 30 giorni decorrendi dalla notifica del presente decreto sia dal Fenaroli prodotta copia legale di detto decreto 13 giugno 1873.

CONSIGLIO DI STATO

Decreto del 23 marzo 1875.

Presidenza SPINOLA P. — Estensore DE FILIPPO.

Conflitto in causa De Felice c. Galiani.

Acque — Novità — Opere — Danni — Autorità amministrativa — Riduzione in pristinum — Prefetto — Danni — Tribunali ordinari — (Leg. 20 marzo 1865, all. F, art. 1, 91, 124, 132, 379).

Qualunque novità si operi nel corso di un fiume o torrente, sia edificando, sia distruggendo, deve conoscerne l'autorità amministrativa (1).

Epperò, se sia chiesta la demolizione di un'opera (controcanale) fatta, anche da un privato, sulle acque pubbliche, e la riduzione delle cose nel pristino stato, sulla domanda deve provvedere esclusivamente il Prefetto (2).

L'azione per risarcimento di danni prodotti da opere fatte da privati su fiumi o torrenti può proporsi dinanzi ai tribunali ordinari; purchè l'opera sia stata riconosciuta dannosa dall'autorità amministrativa, e i tribunali si astengano dal discutere le questioni già discusse e risolte dall'autorità amministrativa (3).

Il Consiglio, ecc.

Ha considerato che il concetto che informa la legge dei lavori pubblici del 20 marzo 1865, all. F, in quanto riguarda il buon regime delle acque, concetto espressamente dichiarato negli art. 1, 91, 124, 132 e seguenti, e 379, si è quello di tutelare direttamente ed amministrativamente gli interessi pubblici e privati, in quanto che qualunque novità si operi nel corso di un fiume o torrente, sia edificando, sia distruggendo, ne sia devoluta la cognizione esclusivamente all'autorità amministrativa, la quale col suo autorevole intervento e con pronti ed efficaci provvedimenti ne impedisca le perniciose conseguenze a danno dei possessori di terre e di edifici più o meno prossimi o lontani;

Che di fatto dai citati articoli risulta evidente, massime

(1-3) Consiglio di Stato, 15 gennaio 1870 (*Legge*, II, 1870, pag. 146) — C. d'app. di Torino, 22 aprile 1871 (*Legge*, II, 1871, pag. 181) — C. d'app. di Milano, 1 marzo 1872 (*Legge*, II, 1872, pag. 122) — C. di app. di Brescia, 31 gennaio 1872 (*Legge*, II, 1872, pag. 104) — Cassaz. di Torino, 29 luglio 1873 (*Legge*, II, 1873, pag. 265) — Cassaz. di Firenze, 15 maggio 1873 (*Legge*, II, 1873, pag. 263) — C. d'app. di Torino, 23 marzo 1874 (*Legge*, II, 1874, pag. 195). Vedi pure ai luoghi citati le diverse note apposte alle sentenze delle Corti ed ai pareri del Consiglio di Stato.

Che l'eredità Assarotti, costituita in gran parte di titoli di rendita, non produce quel soverchio accumularsi di beni immobili nella mano-morta, che si volle impedire colla legge del 5 giugno 1850;

E per questi motivi, avvisa che la chiesta autorizzazione possa essere concessa conforme alla domanda.

CONSIGLIO DI STATO

Parere del 19 maggio 1875, adottato.

Maniaci — Spese a carico della Provincia — Parenti — Rivalsa — (Leg. com. e prov., 20 marzo 1865, art. 174 — Cod. civ., art. 142).

La Provincia è obbligata a sostenere le spese dei maniaci rimborsandone lo spedale o il manicomio in cui furono ricoverati, quand'anche eglino abbiano dei parenti obbligati a provvedere ai loro bisogni; e ad essa spetta solo il diritto di rivalsa contro questi parenti medesimi.

La Sezione;

(Omissis).

Ha considerato:

Che la spesa per il mantenimento dei maniaci è posta dall'art. 174 della legge comunale vigente a carico delle Provincie;

Che perciò le Provincie sono per legge debtrici dirette delle Amministrazioni dei manicomi, ove i maniaci poveri sono accolti e curati;

Che l'esistenza di parenti che abbiano il dovere di provvedere al maniaco, non esclude l'obbligo della Provincia di rimborsare il manicomio, e solo può darle il diritto di far valere le sue ragioni e di ripetere quello che avrà in tal caso solamente anticipato;

Che con la difesa spiegata dalla Deputazione provinciale di Mantova, si invertirebbero le parti e toccherebbe alle Amministrazioni ospitaliere ad escutere i parenti del maniaco, e ad impegnarsi in liti, prima di poter chiamare in sussidio la Provincia per soddisfare un onere di cui non si è potuto trovare il debitore principale;

Che quando lo spedale accoglie un maniaco in istato miserabile, sa bene che può contare sulla Provincia per il recupero delle spese di cura e di mantenimento, e non può essere fraudato in questa giusta speranza che è il cardine dell'economia di siffatti pii istituti, vedendo mutarsi il debitore principale in debitore sussidiario;

E per questi motivi, avvisa che accolto il ricorso, sia da revocare la deliberazione della Deputazione provinciale di Mantova, dichiarando che l'onere del rimborso della spedalità di Caterina Nobis, spetta alla Provincia, salvo in suo favore il diritto di rivalsa contro i parenti.

CONSIGLIO DI STATO

Decreto del 19 giugno 1875.

Presidenza CADORNA P. — Estensore FRIGGERI.

Conflitto in causa Cristini L. e Cristini G. c. Fenaroli, Sindaco di Marone.

Sindaco — Esercizio di funzioni — Atto jure aut injura — Indennizzo — Competenza — (Leg. com. e prov. 20 marzo 1865, alleg. A, art. 8, 102, n. 6, 103, n. 3, 104, 110 — Leg. 20 marzo 1865, alleg. E, sul cont. amm., art. 2, 4).

L'indagine, se un atto di un Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, sia stato commesso jure aut injura, anteriore all'altra, se dal medesimo ne venga, o no, a un privato il diritto ad un indennizzo, è di competenza dell'autorità amministrativa (1).

Il Consiglio, ecc.

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Brescia in data 7 agosto 1874 col quale ha elevato il conflitto di attribuzione nella causa vertente in grado di appello avanti quel tribunale civile tra Cristini Luigi e Giovanni ed il Sindaco di Marone Giuseppe Fenaroli;

Sentito il relatore;

Ha considerato;

Che se ai termini degli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo, 20 marzo 1865, spetta all'autorità giudiziaria il conoscere le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, ancorchè siano emanati provvedimenti dal potere esecutivo o dell'autorità amministrativa, e così degli effetti dell'atto amministrativo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, questa giurisdizione deve di necessità circoscriversi ai casi nei quali il giudizio sull'azione promossa rimane distinto e separato da quello sulla convenienza, opportunità o necessità dell'atto stesso amministrativo, per modo che questo resta sempre fermo ed inviolabile, senza che il giudizio possa esercitare nessuna influenza a modificarlo, a riformarlo o ad annullarne il valore e la efficacia;

Che in diversa ipotesi, quando cioè il giudizio sugli effetti dell'atto si compenetra con quello della sua opportunità e convenienza, e ne forma un tutto insieme inseparabile, e di unica continenza, quando per giudicare dell'azione dedotta in giudizio occorre, prima ed inevitabilmente, giudicare se bene o male fu emanato il provvedimento amministrativo dal quale si ripete il diritto all'amenda del danno, allora non è possibile l'attribuire all'autorità giudiziaria la competenza a conoscerne, senza turbare il principio della divisione di poteri ed a privare l'autorità amministrativa di quella indipendenza e di quella libertà di

(1) Sul punto di vedere, come l'autorità giudiziaria non sia chiamata a giudicare dell'opportunità di convenienza di un atto amministrativo, e tanto meno ad ordinare in tutto o in parte la riforma del medesimo, ma sia competente soltanto a conoscere dei suoi effetti in riguardo ai singoli privati i quali vi siano in qualche modo interessati, vedi nella *Legge*, II, 1871, pag. 37, 79, 88, 132, 236, 253, 255, 285, 325, 341, 385; anno 1872, pag. 87, 136; anno 1873, pag. 139; anno 1874, p. 288; anno corr., p. 123, le sentenze e le annotazioni.

azione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, che la legge necessariamente gli conferisce;

Che applicando queste norme generali alla specie è manifesto che volendo i Cristini essere indennizzati dei danni che pretendono a loro cagionati dal fatto operato dal Fenaroli nella qualità di Sindaco di Marone, e mediante uso od abuso della sua qualifica di Sindaco, non potrebbe l'autorità giudiziaria pronunciare sulla dimanda senza prima stabilire se il Sindaco *jure aut iniuria* procedesse ai fatti da quali derivarono i danni de' quali si pretende la emenda. Ma è appunto una siffatta indagine sottratta all'autorità giudiziaria non tanto dagli invocati art. 8 e 110 della legge comunale e provinciale, estranei alla questione di competenza, quanto dagli art. 102, n. 6, 103, n. 3, 104 della stessa legge che al Sindaco quale autorità amministrativa, e quale ufficiale del Governo impongono l'obbligo, ed attribuiscono il diritto di vegliare all'osservanza dei regolamenti di tutelare l'interesse della pubblica sicurezza, mediante anche i contingibili ed urgenti provvedimenti;

Che quindi se anche in conseguenza dell'opera eseguita dal Sindaco deriva ai Cristini un pregiudizio di cui possa spettar loro la indennità, non possono essi rivolgersi all'autorità giudiziaria, ma resta a loro riservata la via gerarchica amministrativa sino al ricorso al Re, onde provveda sentito il Consiglio di Stato.

E per questi motivi, dichiara competente l'autorità amministrativa a provvedere sulla dimanda dei Cristini che ha dato luogo al presente conflitto.

CONSIGLIO DI STATO

Decreto del 19 giugno 1875.

Presidenza CADORNA P. — Estensore FRIGGERI.

Conflitto in causa Blanda e litisconsorti c. Prefetto della Provincia di Palermo e Menigo.

Conflitto di giurisdizione — Prefetto — Parte in causa — Benefizio governativo — Ripartizione — Domanda di partecipazione — Competenza — Militi a cavallo — Termini Imerese — Fondo di ritenuta — (Leg. 20 novembre 1859, n. 3790 — Regol. approv. con R. decreto 25 gennaio 1871, art. 28, 31 — Leg. sul contenz. amm., art. 4).

Nelle cause riguardanti la pubblica amministrazione il Prefetto ha facoltà di dimandare che l'autorità giudiziaria si dichiari incompetente; e quando alla sua dimanda non sia fatta ragione ha facoltà di sollevare conflitto di giurisdizione dinanzi il Consiglio di Stato: tanto che sia, quanto che non sia parte costituita nella causa che si dibatte. La dimanda diretta non a contraddire alla misura della ripartizione di un dato beneficio, che dal Governo venne accordato a certi suoi dipendenti, ma invece a far dichiarare il diritto a concorrere nella medesima, è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Es. nella ripartizione del fondo di ritenuta, ai militi a cavallo della compagnia di Termini Imerese nel 1871, per compenso di danni patiti.

Il Consiglio, ecc.

Veduto il decreto del Prefetto della Provincia di Palermo in data 12 agosto 1874, col quale ha elevato il conflitto di giurisdizione nella causa pendente avanti la Corte d'appello di Palermo tra Blanda Girolamo e consorti contro lo stesso Prefetto della Provincia e Menigo Matteo per contributo del fondo di ritenuta fatta ai militi a cavallo della compagnia di Termini Imerese nel 1871 per compenso di furti patiti;

Ha considerato in ordine alla eccezione pregiudiziale di inammissibilità del conflitto, che la legge 20 novembre 1859, n. 3790, indistintamente ingiunge al Prefetto di fare al tribunale, ove sia il caso, la richiesta d'incompetenza nei modi ivi indicati, e quando non è accolta di elevare il conflitto: onde non osta che egli sia parte in causa, poiché la declinatoria egli propone ed eccita nell'interesse dell'ordine pubblico; e nell'esercizio delle sue attribuzioni;

Ed in merito ha considerato; che la dimanda del Blanda e consorti non fu diretta a contraddire la misura della ripartizione del fondo di ritenuta, attribuita dall'art. 31 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1871 al potere amministrativo; ma sibbene a far dichiarare il loro diritto a concorrere nella stessa ripartizione dipendentemente da sentenze passate in giudicato irrettrattabili; e quindi lesivo del loro diritto il provvedimento del Prefetto 1 agosto 1872;

Che a termini dell'art. 28 dello stesso regolamento sono deferiti all'autorità giudiziaria, giusta le norme ordinarie della competenza, le contestazioni pei danni; che l'art. 31 stesso prescrive che la ripartizione debba farsi fra gli aventi diritto, sicché quando si pretende che questo diritto fu violato dall'atto amministrativo, non è dubbio per l'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo che ne spetti la cognizione all'autorità giudiziaria; perchè è questa che deve conoscere dell'effetto dell'ordinanza prefettizia in rapporto al diritto che si sostiene acquisito e lesa, dal Blanda e consorti;

Che quindi anche il citato regolamento piuttosto che diretto a dare ordine ed assetto all'istituzione dei militi a cavallo per le Province siciliane, potesse riguardarsi come disposizione di favore ed eccezionale, certo è che né poteva derogare, né deroga alle leggi giurisdizionali dello Stato alle quali testualmente si riferisce, e molto meno derogò all'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo;

E per questi motivi, dichiara competente l'autorità giudiziaria a risolvere la controversia nella quale venne elevato l'attuale conflitto.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Istituti provinciali — Stipendio ai professori — Competenza del Consiglio provinciale.

Nessuna legge statuendo sugli stipendi organici degli im-

**RIVISTA
AMMINISTRATIVA
DEL REGNO
GIORNALE UFFICIALE
DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PROVINCIALI
DEI COMUNI
E DEGLI ISTITUTI DI BENEFICENZA**

FONDATA DA

VINCENZO ALIBERTI

Cavaliere dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro
e di Leopoldo del Belgio

colla collaborazione

DI DEPUTATI, GIURECONSULTI E FUNZIONARI SUPERIORI
DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO

7440

Anno XXVI — 1875

TORINO,
TP. C. FAVALE E COMP.



ROMA,
VIA RIPETTA, N. 76.

1875.

amministrativa e quale ufficiale del Governo, *impongono l'obbligo e attribuiscono il diritto di vegliare all'osservanza dei regolamenti, di tutelare l'interesse della pubblica sicurezza, mediante anche i provvedimenti contingibili ed urgenti.*

Consequentemente se anche in conseguenza dell'opera ordinata dal Sindaco derivò al cittadino un pregiudizio, di cui possa spettargli la indennità, non può egli rivolgersi all'autorità giudiziaria, ma gli resta riservata la via gerarchica amministrativa sino al ricorso al Re, onde provveda, sentito il Consiglio di Stato (1). (Decreto del Consiglio di Stato 19 giugno 1875 — Conflitto elevato in causa Cristini contro Fenaroli, Sindaco di Marone).

(1) Ecco in breve il fatto: — Il Consiglio comunale di Marone (Brescia) nel 1871 deliberava alcune norme per l'escavazione della terra *folonica* nei terreni del Comune. La Giunta municipale con deliberazione 13 giugno 1873, sanciva altre norme per tale scavo e fra queste nell'art. 1 era detto « l'uso del filo di ferro per la traduzione di detta terra è vietato. »

Giovanni Cristini avendo contravvenuto a tale divieto, il Sindaco sig. Fenaroli gli intimò, il 15 agosto 1873, precetto « di staccare e trasportare al suo domicilio il ferro apposto sulle proprietà comunali entro il giorno 19 dello stesso mese, sotto comminatoria che in caso d'inesecuzione sarebbe stato il distacco e trasporto predetto operato d'ufficio a spese dell'intimato. »

Il Cristini si oppose all'ingiunzione, dicendo di non volerla eseguire, in quanto che *l'uso del filo di ferro non fu vietato dal Consiglio comunale*, ma dalla Giunta senza facoltà, e perchè, se la legge comunale concede ai Sindaci di prendere i provvedimenti d'urgenza che riguardano la pubblica sicurezza, nel caso il distacco del filo di ferro non era richiesto da alcuna *urgenza*, essendo da tre anni tenuto in esercizio senza ostacolo o danno di sorta.

Il Sindaco fece allora rimuovere il filo di ferro d'ufficio.

Di qui la querela di Cristini avanti ai Tribunali, colla quale lamentando quel fatto come prodotto dell'*arbitrio* del Fenaroli e *dell'abuso della sua qualità di Sindaco*, ne chiese la condanna al risarcimento dei danni. E di qui il conflitto di attribuzione risolto nel senso della competenza amministrativa, come si rileva dalle massime sovra riferite.

Non è qui luogo di discutere sulle teoriche sancite dal Consiglio

**Legato di messe — Corporazione religiosa soppressa —
Demanio — Onere dell'erede.**

Trattandosi di legato cum onere, quando non si possa adempierla nelle forme e modo specifico indicato dal testatore, si può supplire nel miglior modo possibile, pur di raggiungere il fine che il testatore si propone col gravare il legato del peso.

Il legato annuo, come viene considerato nelle leggi romane, non può sussistere che su persona di uno o più individui e si può dire una pensione vitalizia lasciata a titolo di legato; vi è quindi ingenita la condizione dum vivit, ed è di natura temporaria come l'usufrutto e cessa colla morte del provvisto. Le teorie pertanto del legato annuo non sono applicabili ai legati perpetui fatti ad enti morali, i quali enti, appunto per il carattere di loro perpetuità, acquistano subito e definitivamente i legati.

Conseguentemente (in specie) se fu fatto da un pio testatore legato annuo di una data somma a favore del Collegio degli Scolopii, coll'onere della celebrazione di date messe di suffragio, dappoichè tal legato dovette di sua natura incorporarsi nel patrimonio dell'ente morale, ne emerge che, avvenuta la soppressione della Corporazione, il Demanio successore della medesima si trovò investito dell'azione di pretendere dall'erede la soddisfazione del legato, comè dell'onere o peso delle messe.

L'erede non avrebbe alcun fondamento a chiedere in via su-

di Stato in questa decisione. È argomento di troppo rilievo per poter essere trattato alla sfuggita.

Ci basterà intanto avvertire all'ampia portata di questa giurisprudenza, la quale viene a sottrarre alla competenza dell'autorità giudiziaria tutti gli atti dei Sindaci, in tale qualità, siano o non abusivi, siano o non legali, e ad ammettere che la dichiarazione dei danni spetti all'autorità amministrativa.

Checchè voglia dirsi del valore dottrinale intrinseco di questa decisione, certo egli è che essa presenta una speciale importanza. E a questo titolo la raccomandiamo alla speciale attenzione degli Amministratori comunali.

792F-9

$\frac{1-3}{3}$

I CONFLITTI D' ATTRIBUZIONI

IN ITALIA

DOPO LA LEGGE DEL 31 MARZO 1877

PER

GIUSEPPE MANTELLINI

CONSIGLIERE DI STATO

E DEPUTATO AL PARLAMENTO.

Nulli negabimus, nulli differemus justitiam.

Magna charta, Art. 40.

FIRENZE,

G. BARBÈRA, EDITORE.

1878.

Esperimento d'azione ai danni non si permise contro un provvedimento preso dal sindaco, *per sicurezza di una strada comunale*; dacchè la proponibilità dell'azione anche allora paresse necessariamente dipendente dal giudicare improvvida o illegittima quella misura.¹ Come si giudicò dal Consiglio di stato di competenza amministrativa la questione sorta per la condotta del gas sotto le strade

¹ Consiglio di stato: conflitto *Cristini e Sindaco di Marone*, Dec. 19 giugno 1875.

« Attesochè la giurisdizione a termini degli articoli 2 e 4 dell' allegato E, deve di necessità circoscriversi ai casi nei quali il giudizio sull'azione promossa rimane distinto e separato da quello sulla convenienza, opportunità, o necessità dell'atto stesso amministrativo per modo che questo resti sempre fermo, ed inviolabile, senza che il giudizio possa esercitare alcuna influenza a modificarlo, riformarlo, o ad annullarne il valore, e la efficacia.

» Che in diversa ipotesi, quando cioè il giudizio sugli effetti dell'atto si compenetra con quello della sua opportunità e convenienza, e ne forma un tutto insieme inseparabile di unica continenza, quando per giudicare dell'azione dedotta in giudizio occorre prima ed inevitabilmente giudicare se bene o male fu emanato il provvedimento amministrativo dal quale si ripete il diritto all'emenda del danno, allora non è possibile l'attribuire all'autorità giudiziaria la competenza a conoscerne senza turbare il principio della divisione de' poteri, e senza privare l'autorità amministrativa di quella indipendenza e libertà d'azione nell'esercizio delle proprie attribuzioni che la legge necessariamente le conferisce.

» Che applicando queste norme generali alla specie è manifesto che volendo i Cristini essere indennizzati dei danni che pretendono loro cagionati dal fatto operato dal Fenaroli *nella qualità di sindaco di Marone* e mediante uso, od abuso della sua qualità di sindaco, non potrebbe l'autorità giudiziaria pronunciare sulla dimanda senza prima stabilire se il sindaco, *jure aut injuria*, procedesse ai fatti dai quali derivarono i danni de' quali si pretende la emenda. Ma è appunto una siffatta indagine sottratta all'autorità giudiziaria non tanto dagli invocati articoli 8 e 110 della legge Comunale e Provinciale estranei alla questione di competenza, quanto dagli articoli 102, n. 6, 103, n. 3, 104 della stessa legge, che al sindaco, quale autorità amministrativa, e quale ufficiale del governo, impongono l'obbligo ed attribuiscono il diritto di vegliare all'osservanza de' regolamenti, di tutelare l'interesse della pubblica sicurezza mediante anche i contingibili urgenti provvedimenti. *Che quindi, se anche in conseguenza dell'opera eseguita dal sindaco derivò ai Cristini un pregiudizio di cui possa spettar loro la indennità, non possono essi rivolgersi all'autorità giudiziaria, ma resta a loro riservata la via gerarchica amministrativa sino al ricorso al Re, onde provveda, sentito il Consiglio di stato.* »